

## STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE “UNIDATA”

### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata**

È costituito presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito, Università), il Centro Interdipartimentale “UNIDATA” (di seguito denominato “CENTRO”), su iniziativa e con la partecipazione dei seguenti Dipartimenti:

1. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale;
2. Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi;
3. Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa;
4. Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione;
5. Dipartimento di Psicologia;
6. Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione;
7. Dipartimento di Giurisprudenza;

Il CENTRO promuove e coordina le attività di ricerca secondo le proprie finalità e non svolge o gestisce o sovrintende alle attività didattiche istituzionali.

In particolare, il CENTRO persegue la propria ragione istitutiva in modo da non sovrapporsi o sostituirsi alle attività istituzionali proprie dei Dipartimenti universitari aderenti.

Docenti e Ricercatori dell'Università afferenti al CENTRO mantengono la propria appartenenza ai Dipartimenti di appartenenza.

Il CENTRO ha la durata di otto anni, rinnovabile. La durata in anni viene computata a decorrere dalla data di emanazione del Decreto istitutivo del CENTRO medesimo,

### **Art. 2 - Sede del CENTRO**

La sede scientifica ed amministrativa del CENTRO è in Milano, presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e, in particolare, presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, che provvederà direttamente alla gestione amministrativo-contabile. Il CENTRO, per il miglior conseguimento delle proprie finalità, potrà aprire altre sedi scientifico-operative sul territorio nazionale/internazionale, previa deliberazione degli organi di governo dell'Università.

### **Art. 3 - Finalità**

La finalità principale del CENTRO, in linea con le direttive dell'European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), è offrire alla comunità scientifica un'infrastruttura di ricerca solida e multidisciplinare nel campo dell'analisi secondaria dei fenomeni e dei processi sociali e ambientali.

Il CENTRO intende promuovere tre ambiti di sviluppo. Il primo è quello di potenziare la diffusione e condivisione dei dati per la ricerca, ampliando e rafforzando il ruolo dell'Archivio Dati per le Scienze Sociali ADPSS-Sociodata che, dalla sua nascita ad oggi, si è occupato di raccogliere, archiviare e distribuire grandi masse di dati per le scienze sociali. Data la multidisciplinarietà del CENTRO, il nuovo archivio intende diventare il punto di convergenza dei dati prodotti dai Dipartimenti afferenti al CENTRO e, nel lungo periodo, dalla comunità scientifica italiana nell'ambito delle scienze sociali. L'obiettivo è la costituzione di un nuovo Archivio Dati italiano che possa diventare nel breve tempo il rappresentante italiano all'interno della rete CESSDA – l'infrastruttura di ricerca che raggruppa tutti gli archivi dati europei.

Il secondo ambito riguarda la valorizzazione dell'analisi secondaria, con particolare attenzione alla promozione di un utilizzo consapevole dei dati empirici, alla condivisione e diffusione di tali risorse, alla predisposizione di strumenti metodologici che ne agevolino le analisi.

Un ulteriore ambito di sviluppo è quello di promuovere percorsi di ricerca empirica a carattere interdisciplinare in ambito metodologico e non solo, proponendo il CENTRO come luogo di convergenza, integrazione e collaborazione tra le diverse realtà scientifiche presenti all'interno dell'Ateneo.

### **Art. 4- Scopi e attività**

Sulla base delle proprie finalità, il CENTRO si pone i seguenti scopi:

- a. promuovere rapporti di collaborazione scientifica tra studiosi di diverse discipline, al fine di condividere basi di dati, pratiche di archiviazione e di interrogazione, metodologie e tecniche di analisi di tali dati empirici;
- b. attivare forme di collaborazioni con Enti pubblici e privati a carattere scientifico;

- c. predisporre un sistema integrato di dati, di natura interdisciplinare, secondo i principali standard internazionali di archiviazione;
- d. promuovere la collaborazione internazionale attraverso la partecipazione a network e consorzi internazionali di archivi di dati per le scienze sociali o altri settori scientifici;
- e. sviluppare strumenti per l'analisi secondaria, anche attraverso l'implementazione di software o piattaforme che consentano l'analisi di dati on-line, e garantiscano un facile accesso alle banche dati create dal CENTRO;
- f. promuovere la pubblicazione di studi e ricerche realizzate dal CENTRO;
- g. organizzare convegni, incontri, seminari e sostenere ogni altra iniziativa volta a diffondere e valorizzare l'analisi secondaria;
- h. favorire occasioni di incontro, confronto e collaborazione tra mondo accademico, società civile ed enti pubblici e privati interessati ad approfondire particolari aspetti dell'analisi secondaria;
- i. proporre specifici progetti di ricerca di base o industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione di processo o di innovazione organizzativa;
- j. promuovere attività formative per favorire le conoscenze metodologiche e il trasferimento di "best practices" nell'analisi secondaria;
- k. sostenere ed organizzare progetti di formazione finalizzati a promuovere le risorse umane e culturali dei residenti presso la sede istituzionale e/o le sedi operative.

Tutte le attività sopra elencate e ogni altra attività volta al perseguimento delle finalità sopra indicate, realizzate in conformità e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria, potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e con associazioni scientifiche con interessi convergenti, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria.

Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo da uno o più finanziatori, potranno essere istituiti premi di ricerca.

Gli afferenti al CENTRO costituiscono una o più Unità Operative presso ciascuno dei Dipartimenti aderenti.

Le Unità operative si avvalgono delle strutture, attrezzature dei Dipartimenti aderenti, nonché di altre risorse (umane, tecnologiche, attrezzature, basi dati ec..) messe gratuitamente a disposizione, tramite accordo, da altri enti aventi interessi convergenti con quelli del CENTRO.

Le attività di ricerca del CENTRO possono essere svolte da una o più Unità Operative.

#### **Art. 5 –Risorse, finanziamenti e contributi**

##### Risorse strutturali (spazi, attrezzature)

In ragione della propria natura metastrutturale, lo svolgimento delle attività del CENTRO è assicurato dall'utilizzo delle risorse strutturali e strumentali (locali/attrezzature) dei Dipartimenti aderenti ai programmi di ricerca e alle attività del CENTRO.

Gli spazi e le attrezzature dei Dipartimenti aderenti (allegato n.3) sono utilizzati dal CENTRO d'intesa tra il Direttore del CENTRO ed i Direttori dei Dipartimenti aderenti, sentiti, laddove previsto, i rispettivi Consigli di Dipartimento, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non compromettere l'attività istituzionale di ciascun Dipartimento.

##### Materiale e materiale bibliografico

Il CENTRO può acquisire dati, banche dati, software, materiale bibliografico ed altro materiale utile per lo svolgimento delle attività del CENTRO, che viene preso in carico dal Dipartimento sede ospitante, in conformità alle modalità previste dalla normativa di Ateneo.

Il CENTRO può produrre anche nuove conoscenze e/o materiali (basi dati) che rimangono nella disponibilità del CENTRO, fermo restando i diritti morali e patrimoniali previsti dalla normativa in materia di proprietà intellettuale.

### Personale Tecnico-Amministrativo

Per quanto concerne il personale tecnico amministrativo l'assegnazione al CENTRO delle risorse di personale necessarie al funzionamento del CENTRO e allo svolgimento dei programmi di ricerca è disposta dal Direttore Generale. Il successivo art. 12 regola le eventuali assunzioni di personale a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per soddisfare le esigenze del CENTRO, che non possono essere soddisfatte mediante le assegnazioni di personale di cui al presente comma. L'utilizzo delle suddette risorse dovrà in ogni caso avvenire conformemente alla Leggi ed ai Regolamenti Universitari. I Dipartimenti aderenti si impegnano a garantire una disponibilità tale da assicurare l'efficace esecuzione ed attuazione delle finalità e degli scopi statutari del CENTRO.

### Risorse finanziarie e contributi di funzionamento

Il CENTRO si propone di raggiungere un regime di autofinanziamento. L'autonomia finanziaria del CENTRO è garantita da:

- a) contributi resi disponibili dalle strutture dell'Ateneo a qualsiasi titolo su loro fondi, per la realizzazione di progetti specifici. Rientrano tra questi contributi, le quote contributive rese disponibili, su base volontaria, da ogni afferente INTERNO al CENTRO all'atto dell'adesione e annualmente rinnovabili, da utilizzarsi esclusivamente per il perseguimento delle finalità del CENTRO;
- b) quote contributive rese disponibili, su base volontaria, da ogni afferente ESTERNO al CENTRO all'atto dell'adesione e annualmente rinnovabili, da utilizzarsi esclusivamente per il perseguimento delle finalità del CENTRO;
- c) proventi derivanti da fondi pubblici o privati a sostegno della ricerca;
- d) proventi derivanti da atti di liberalità;
- e) fondi erogati a qualsiasi titolo da Enti pubblici e Soggetti privati nazionali ed internazionali;
- f) proventi derivanti da prestazioni per conto terzi, contratti e convenzioni, da definire secondo il suddetto statuto e le norme d'Ateneo vigenti;
- g) proventi derivanti da progetti di ricerca finanziata;
- h) altri proventi derivanti da attività che non contrastino con la normativa universitaria e con il buon nome, l'immagine e il decoro dell'Ateneo
- l) proventi derivanti a qualsiasi titolo a sostegno dell'attività del CENTRO.

Le risorse finanziarie necessarie all'avvio, sviluppo delle attività del CENTRO e al suo funzionamento sono garantite dai Dipartimenti aderenti al CENTRO, i quali si impegnano formalmente a destinare al CENTRO, in conformità alla legislazione universitaria vigente e per l'intera durata della sua attività, un contributo finanziario annuale minimo di € 3.000,00.

### Contributi esterni per il funzionamento del CENTRO

I **contributi a fondo perduto specificatamente destinati al funzionamento del CENTRO** provenienti da finanziatori esterni all'Università, al netto dei fondi specificatamente destinati alle attività di ricerca, al finanziamento di borse di dottorato, di assegni di ricerca e premi di ricerca, è assoggettato alla ritenuta del 5% a favore del Dipartimento sede amministrativa del CENTRO e di un ulteriore 5% a favore del bilancio universitario per spese generali.

### **Art. 6 - Afferenze al CENTRO**

Possono afferire al CENTRO Docenti, Ricercatori, Assegnisti di ricerca e Dottorandi di ricerca sentito il proprio responsabile scientifico, appartenenti all'Università degli Studi di Milano – Bicocca ovvero ad altre Università o Enti esterni, nazionali o internazionali, per la durata dell'afferenza al rispettivo ateneo, nonché liberi ricercatori esterni, che svolgono la loro attività in settori attinenti o comunque coerenti con le finalità del CENTRO, su domanda inoltrata al Direttore del CENTRO e trasmessa al Comitato Direttivo, che ne delibera l'accettazione.

Gli afferenti al CENTRO costituiscono l'Assemblea degli afferenti.

Al momento dell'istituzione afferiscono al CENTRO i Docenti, Ricercatori, Assegnisti di ricerca e Dottorandi di ricerca sentito il proprio responsabile scientifico, appartenenti all'Università degli Studi di Milano – Bicocca elencati nell'Allegato n. 2 al presente Statuto. L'elenco, a cura del Direttore del CENTRO, viene aggiornato all'atto di ogni nuova adesione.

### **Art. 7 - Organi**

Organi del CENTRO sono:

- l'Assemblea degli afferenti;
- il Comitato Direttivo;
- il Direttore Scientifico;
- L'Advisory Board.

La durata degli organi decorre dalla loro nomina. La cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro di un rappresentante di uno degli organi del CENTRO non pregiudica la durata ordinaria dell'organo stesso.

### **Art. 8 – Assemblea degli Afferenti**

L'Assemblea è costituita dagli afferenti al CENTRO.

L'Assemblea degli Afferenti è organo propositivo, consultivo e di indirizzo del CENTRO.

L'Assemblea degli Afferenti, convocata, in qualsiasi forma e con mezzi idonei, è presieduta dal Direttore del CENTRO, si riunisce almeno due volte l'anno per valutare l'attività del CENTRO e i piani annuali delle attività da svolgere, predisposti dal Comitato Direttivo. Il Direttore provvede alla nomina di un Segretario verbalizzante. L'Assemblea degli Afferenti collabora, inoltre, con il Direttore del CENTRO e con il Comitato Direttivo sulle materie di interesse del CENTRO, formula eventuali proposte al Comitato Direttivo e assicura i necessari legami con le istituzioni pubbliche e private che hanno competenza sulle attività oggetto di studio.

L'Assemblea degli Afferenti può sottoporre al Comitato Direttivo proposte per la modifica dello Statuto del CENTRO.

All'Assemblea degli Afferenti è riservata:

- L'elezione del Direttore Scientifico del CENTRO tra i rappresentanti dei Dipartimenti afferenti;
- L'elezione dei membri elettivi del Comitato Direttivo, tra i Docenti e Ricercatori dell'Università degli Studi di Milano Bicocca;
- La proposta e l'approvazione dello scioglimento e/o del rinnovo del CENTRO, sentito il Comitato Direttivo.

Le sedute dell'Assemblea degli Afferenti sono valide quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. L'Assemblea degli Afferenti delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

E' ammessa la possibilità che uno o più membri possano partecipare alle adunanze per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, L'Assemblea degli Afferenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Direttore e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

### **Art. 9 - Comitato Direttivo**

Fanno parte del Comitato Direttivo da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea degli Afferenti ed i seguenti membri di diritto:

- il Direttore Scientifico del CENTRO, che lo presiede;
- il Direttore del Dipartimento ospitante (in caso di assenza o impedimento il Vice Direttore);
- un membro di ciascun Dipartimento aderente al CENTRO, nominato dal Consiglio di Dipartimento.

Il numero dei membri elettivi è definito dall'Assemblea all'atto dell'istituzione e del rinnovo del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni, si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno; in seduta straordinaria quando lo ritenga il Direttore Scientifico del CENTRO o ne sia stata avanzata richiesta da almeno tre componenti.

Il Comitato Direttivo viene convocato, in qualsiasi forma e con mezzi idonei, dal Direttore Scientifico, che lo presiede.

Le sedute del Comitato Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Provvede alla verbalizzazione delle sedute un membro nominato dal Comitato Direttivo. Le copie dei verbali, firmate dal Direttore Scientifico e dal Responsabile Amministrativo, sono diffuse agli interessati.

E' ammessa la possibilità che uno o più membri possano partecipare alle adunanze per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Direttore e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per quanto non qui disposto, si rinvia ai Regolamenti d'Ateneo.

Il Comitato Direttivo può cooptare esperti esterni competenti nei settori di interesse del CENTRO, invitandoli a partecipare a una o più riunioni del Comitato con voto consultivo.

Il Comitato Direttivo del CENTRO può cooptare rappresentanti degli Enti membri dell'Advisory Board di cui all'art. 11, per un numero non superiore ad 1/3 dei componenti del Comitato stesso, invitandoli a partecipare a una o più sedute del Comitato, con diritto di voto.

Il Comitato Direttivo:

1. sovrintende, coordina ed approva le attività del CENTRO;
2. individua le tematiche generali dell'attività scientifica del CENTRO, predispone ed approva i piani annuali, i programmi triennali e i relativi piani di utilizzo delle risorse finanziarie;
3. indica i responsabili delle attività del CENTRO;
4. sovrintende ed è preposto alla cura e alla vigilanza ed all'organizzazione delle attività del CENTRO e su ogni questione riguardante l'amministrazione dei fondi del CENTRO e l'utilizzazione delle attrezzature in dotazione del CENTRO;
5. coordina i rapporti di collaborazione e di scambi, comprese le eventuali prestazioni per conto terzi, con altri Enti pubblici e privati e Università italiane e straniere, proponendo all'approvazione del Comitato di Amministrazione le relative convenzioni d'intesa con gli uffici competenti;
6. garantisce e verifica periodicamente lo stato di attuazione e la qualità delle realizzazioni predisponendo il rapporto annuale del CENTRO;
7. approva le proposte di modifica dello Statuto del CENTRO, anche su iniziativa dell'Assemblea degli Afferenti;
8. approva le proposte di nuova afferenza al CENTRO;
9. approva le proposte di nuove adesioni al CENTRO;
10. approva i contratti e le convenzioni rimessi alla competenza dello stesso in base alla normativa universitaria;
11. esercita tutte le altre attribuzioni che la normativa universitaria gli attribuisce.

#### **Art. 10 - Direttore Scientifico**

Il Direttore scientifico rappresenta il CENTRO nei limiti del presente Statuto e delle norme universitarie in merito.

Il Direttore scientifico, in particolare:

- convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, dell'Assemblea degli Afferenti e dell'Advisory Board e vigila sull'esecuzione dei deliberati;
- propone al Comitato Direttivo i piani annuali delle attività e i relativi piani di utilizzo delle risorse finanziarie;
- sovrintende e coordina lo svolgimento delle varie attività di ricerca e di servizio del CENTRO;
- coordina d'intesa con i Direttori di ogni singolo Dipartimento aderente, nell'ambito del Comitato Direttivo, l'uso delle risorse strutturali e strumentali dei Dipartimenti stessi utili per lo svolgimento delle attività del CENTRO;
- coordina, laddove assegnate, le attività del personale tecnico-amministrativo in servizio e dei collaboratori che fanno capo al CENTRO;
- provvede alle attività di gestione ordinaria del CENTRO d'intesa con gli organi e gli uffici preposti;
- presenta al Comitato Direttivo una relazione annuale sull'attività svolta;
- sovrintende all'esecuzione dei contratti e delle convenzioni da svolgersi a cura del CENTRO;

- vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa gli attribuisce.

Il Direttore Scientifico è un Docente o Ricercatore di ruolo e a tempo pieno, eletto dall'Assemblea degli Afferenti per un quadriennio, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il nuovo eletto assume il proprio ufficio dal momento dell'emanazione del Decreto Rettorale di nomina.

Il Direttore Scientifico può nominare, tra i membri del Comitato Direttivo, uno o due Vice Direttori Scientifici, già componenti del Comitato Direttivo, che lo coadiuvino nelle attività di programmazione e di realizzazione di specifici programmi o aree di attività.

Per quanto non qui disposto, si rinvia ai Regolamenti d'Ateneo.

#### **Art. 11 – Advisory Board**

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento delle attività del CENTRO il Comitato Direttivo può istituire un Advisory Board composto da un numero variabile di membri in rappresentanza degli Enti, pubblici o privati, sostenitori o finanziatori del CENTRO.

Sono Sostenitori o Finanziatori del CENTRO gli Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, che, non entrando a far parte del CENTRO, ma condividendone le finalità, decidono di contribuire alle attività del CENTRO stesso.

L'Advisory Board svolge funzioni consultive di natura tecnico-scientifica ed organizzativa, formula pareri e proposte, collabora con il Comitato Direttivo e con l'Assemblea nella definizione delle attività del CENTRO.

L'Advisory Board si riunisce su convocazione del Direttore ed è dal medesimo presieduto. Il Direttore può designare un coordinatore dell'Advisory Board, destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.

I rappresentanti degli Enti membri dell'Advisory Board non possono esser anche membri esterni afferenti al CENTRO.

Gli enti esterni che intendono stabilire rapporti di collaborazione con il CENTRO e far parte dell'Advisory Board presentano domanda al Direttore del CENTRO, secondo il format allegato (allegato n. 4). Il Comitato Direttivo ne delibera l'accettazione.

Il Comitato Direttivo del CENTRO può cooptare rappresentanti degli Enti membri dell'Advisory Board, per un numero non superiore ad 1/3 dei componenti del Comitato stesso, invitandoli a partecipare a una o più sedute del Comitato, con diritto di voto.

#### **Art. 12 - Disposizioni amministrative**

##### Collaborazioni in sostegno della ricerca scientifica

Possono collaborare alle ricerche del CENTRO Enti di ricerca, Università ed altri organismi qualificati, tramite appositi atti convenzionali, che ne regolano le modalità di partecipazione ed, in particolare, la messa a disposizione reciproca delle risorse. La collaborazione può aver luogo secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento dell'Università in merito.

##### Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario:

Nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, il CENTRO può partecipare, anche congiuntamente con terzi pubblici o privati, a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema della ricerca e/o delle imprese, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti di specifico interesse del CENTRO. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo seguente.

##### Attività commissionata

Nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, il CENTRO può svolgere attività di ricerca, consulenza e formazione commissionate da Enti pubblici e privati su contratto o convenzione, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione e in conformità con la normativa vigente. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Il Direttore Scientifico del CENTRO, sentito il Comitato Direttivo, può proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Università di assumere personale a tempo determinato secondo la normativa vigente.

Qualora il CENTRO, nello svolgimento della propria attività, operi congiuntamente con, ovvero si avvalga di, collaboratori esterni all'Ateneo, si applica la vigente normativa anche in materia di accesso e salute e sicurezza, e salvo l'obbligo al Direttore Scientifico di far contrarre idonee polizze di assicurazione per l'attività svolta presso le strutture dell'Ateneo.

Il CENTRO può ospitare studiosi e ricercatori stranieri o di altre istituzioni o enti di ricerca, con possibilità di scambi. Nel caso in cui gli studiosi o i ricercatori ospitati non godano già di adeguata copertura assicurativa da parte delle istituzioni o enti di provenienza, devono provvedervi personalmente.

### **Art. 13 - Attività di ricerca su finanziamenti esterni**

#### **A) Bandi competitivi**

Il Comitato Direttivo approva l'affiliazione al CENTRO di Progetti di Ricerca proposti dagli afferenti al CENTRO, dopo averne valutata la congruenza con le finalità generali del CENTRO. Il Comitato Direttivo identifica quindi nel *Principal Investigator* di ogni progetto il ruolo di Coordinatore.

In seguito all'ammissione al finanziamento, il Comitato Direttivo, su proposta del Principal Investigator, delibera sull'assegnazione delle quote alle Unità Operative direttamente coinvolte, che provvederanno a gestirle conformemente ai Regolamenti universitari, dedotta una quota definita dal Comitato Direttivo su proposta del Responsabile della Ricerca, da destinare al CENTRO stesso per le spese gestionali, amministrative e promozionali.

Per tutti gli obblighi relativi ai rapporti con l'Ente finanziatore ed ai partner progettuali, allo svolgimento delle attività di ricerca ed alla gestione e rendicontazione del finanziamento, si applicano le regole del bando e gli accordi sottoscritti con terzi, nonché tutte le norme universitarie in merito.

Ciascuna Unità Operativa è responsabile del ritardo o dell'inadempimento nell'esecuzione delle attività e dei compiti di propria pertinenza e responsabilità.

#### **B) Attività commissionata**

Per le attività su commissione che il Comitato Direttivo abbia ritenuto di interesse del CENTRO, svolgibili a cura delle Unità Operative del CENTRO, il Comitato Direttivo propone agli organi universitari competenti uno o più Responsabili scientifici.

Per le attività per conto terzi svolgibili dal CENTRO, il Comitato Direttivo delibera sull'assegnazione delle quote alle Unità Operative direttamente coinvolte, che provvederanno a gestirle conformemente ai Regolamenti universitari.

Gli atti che impegnano il CENTRO verso terzi per attività di ricerca commissionata saranno firmati dal Rettore dell'Università o da persona delegata.

Ciascuna Unità Operativa ha il dovere di provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza secondo quanto stabilito dal Comitato Direttivo. Ciascuna unità di ricerca che partecipa all'attività commissionata è responsabile del ritardo o dell'inadempimento nell'esecuzione delle attività e dei compiti di propria pertinenza e responsabilità.

#### **C) Collaborazioni scientifiche**

Nel caso in cui terzi propongano accordi di collaborazione per Programmi/Progetti d'interesse scientifico per il CENTRO che prevedano contributi finanziari a favore dell'Università, si procederà, a seguito del parere favorevole del Comitato Direttivo, alla sottoscrizione di tali accordi secondo la disciplina e le procedure di cui al punto B) precedente.

Su tutti gli altri tipi di finanziamenti diversi dai punti precedenti che possono derivare al CENTRO ai sensi del presente Statuto, non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Ogni Dipartimento aderente soddisfa, compatibilmente con le risorse disponibili ed in collaborazione con gli altri Dipartimenti e strutture dell'Università le esigenze di ricerca e di servizi del CENTRO.

### **Art. 14 - Gestione amministrativo-contabile e programmazione finanziaria**

Sotto il profilo della gestione amministrativo-contabile, si applica quanto disposto dal Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

In particolare, il CENTRO opera senza alcuna assegnazione specifica di beni strutturali e strumentali. Per il raggiungimento dei propri fini, il CENTRO utilizza le risorse strutturali, strumentali di ogni singolo Dipartimento aderente, d'intesa con i Direttori dei singoli Dipartimenti aderenti, e compatibilmente con le attività istituzionali degli stessi.

### **Art. 15 - Nuove adesioni**

Successivamente alla costituzione possono aderire al CENTRO altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca interessati alle finalità e alle attività di ricerca proprie del CENTRO medesimo. La richiesta di adesione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento interessato, con approvazione del presente

Statuto, indicazione dei nominativi dei docenti che intendono afferire al CENTRO, individuazione e messa a disposizione del CENTRO delle opportune risorse. La richiesta dovrà essere inviata al Direttore Scientifico del CENTRO affinché la sottoponga all'esame del Comitato Direttivo, che si pronuncerà in merito. La delibera adottata sarà comunicata al Rettore a cura del Direttore Scientifico del CENTRO.

L'adeguamento del presente Statuto con le nuove adesioni dipartimentali non comporta la necessaria approvazione degli organi di governo dell'Università, che viene rinviata all'atto di un eventuale rinnovo della durata del CENTRO.

#### **Art. 16 – Recesso e Scioglimento**

Ciascun Dipartimento, con delibera motivata dei rispettivi Consigli, qualora non abbia interesse a far parte del CENTRO, invia al Direttore Scientifico del CENTRO e, per conoscenza al Rettore, comunicazione scritta di recesso.

Qualora rimanga un solo Dipartimento il CENTRO si estinguerà, con Decreto del Rettore, e tutto il patrimonio, non già assegnato ai Dipartimenti aderenti e messo a disposizione del CENTRO dagli stessi, sarà devoluto tra tutti i Dipartimenti aderenti dagli organi di governo universitari competenti.

In caso di trasformazione del CENTRO (in CENTRO di studio o di ricerca dell'Ateneo dipartimentale, o eventualmente in CENTRO Interuniversitario), le risorse del CENTRO Interdipartimentale, che restano di proprietà dell'Università, potranno essere messo a disposizione della nuova struttura identificata.

Qualora l'Assemblea, su proposta conforme del Comitato Direttivo, rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del CENTRO, esso verrà soppresso con Decreto Rettorale, su deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e tutto il patrimonio sarà devoluto d'intesa tra tutti i Dipartimenti aderenti.

#### **Art. 17 - Modifiche Statutarie**

Le proposte di modifica dello Statuto, anche su iniziativa dell'Assemblea degli Afferenti del CENTRO, sono approvate dal Comitato Direttivo e successivamente sottoposte agli organi di governo competenti, previa approvazione dei Dipartimenti aderenti.

Le modifiche dello Statuto entrano in vigore solo dopo deliberazione degli organi competenti dell'Università con le stesse procedure previste per l'istituzione dei Centri.

#### **Art. 18 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. In caso di modifiche alla normativa universitaria sui Centri Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca i competenti organi del CENTRO provvedono senza indugio all'adeguamento delle disposizioni del presente Statuto, con le modalità di cui all'art. 19.